



# COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 31 del 27/11/2021

**OGGETTO: Parere sulla proposta di ratifica delibera di Giunta Municipale n. 65 del 02.10.2021: Bilancio di previsione 2021/2023 III° variazione d'urgenza applicazione avanzo di amministrazione vincolato**

L'anno Duemilaventuno il giorno 27 del mese di Novembre, l'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Paolo Reale, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2020, procede all'esame ed alla conseguente espressione del proprio parere in merito alla proposta di ratifica della deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 02.10.2021 avente ad oggetto: Bilancio di previsione 2021/2023 III° variazione d'urgenza applicazione avanzo di amministrazione vincolato

### Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 24.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 24.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Richiamato l'art. 175, comma 5-bis del D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011, che dispone:

*"5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione ..."*

**VISTA** la nota conservata agli atti d'ufficio, con la quale la Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Filma Di Trolio, al fine di predisporre gli atti amministrativi necessari, ha chiesto l'applicazione dell'avanzo vincolato da leggi e principi contabili, derivante dalle economie sui trasferimenti ricevuti nell'anno 2020 quale fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

**VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi, il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria ed il principio della competenza finanziaria potenziata;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.16 in data 05.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2019, art 1, commi 897 e 898, ovvero: "897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione."

**RITENUTO** pertanto di rientrare nell'ambito di applicazione del comma 898 della Legge di bilancio 2019, e quindi l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione è consentito per l'importo massimo di € 21.623,05, corrispondente alla quota di disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 50 del 24.07.2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021/2023 – 1° variazione d'urgenza applicazione avanzo di amministrazione vincolato", ratificata con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.07.2021, con la quale è stato applicato una quota dell'avanzo vincolato pari ad € 3.683,45;

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, per la somma di € 13.879,94;

**DATO ATTO** che la presente variazione, per l'esercizio 2021, si caratterizza per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 nei termini che seguono: avanzo vincolato da leggi e dai principi contabili per € 13.879,94 derivante dalle economie sui trasferimenti ricevuti nell'anno 2020 quale fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

**VISTO** i prospetti riportati negli allegati contenenti l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2021, del quale si riportano le risultanze finali:

**ANNO 2021**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ 13.879,94
	CA		€ 13.879,94
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
Applicazione avanzo vincolato da trasferimenti	CO	€ 13.879,94	
	CA		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	<b>€ 13.879,94</b>	<b>€ 13.879,94</b>
	<b>CA</b>		<b>€ 13.879,94</b>

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario rilasciato in data 24/11/2021 ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la possibilità di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Preso atto delle motivazioni addotte a sostegno della variazione in via d'urgenza, quali riportate nella proposta di deliberazione trasmessa dall'Ente;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

